

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 14 gennaio 1892, *Frisella c. Comune di Montevago*.

### **Giustizia amministrativa — Omessa pronunzia sulle spese — Nuovo ricorso — Inammissibilità**

*La condanna del soccombente alle spese, omessa nella decisione definitiva in merito della Sezione IV<sup>a</sup> del Consiglio di Stato perchè non chiesta dal ricorrente, non può da questo domandarsi con successivo ricorso diretto alla Sezione stessa. (1)*

La Sezione, ecc. — Attesochè il Frisella, a rimuovere la eccezione di inammissibilità del suo ricorso, sostenga che sebbene nel precedente giudizio di merito, ne per iscritto ne verbalmente alla udienza di spedizione, domandasse la condanna del Comune di Montevago alle spese del giudizio, tuttavolta non è venuto meno in lui il diritto di chiederla oggi, perchè essendo insita nella soccombenza la obbligazione del rifacimento delle spese a favore del vincitore e l'art. 50 della procedura avanti questa Sezione facendo alla medesima tassativo precetto di condannare i soccombenti alle spese, non vi era alcun bisogno di chiedere espressamente siffatta condanna; ma poichè questa è stata omessa nella decisione, di cui si tratta, così egli crede di avere diritto di chiederla e di ottenerla oggi.

Atteso, rispetto a tale assunto del ricorrente, che l'art. 50 della procedura avanti la IV<sup>a</sup> Sezione, concepito in termini identici all'art. 370 cod. proc. civ., non può essere sanamente inteso nel senso di un precetto tassativo di condanna in ogni caso del soccombente alle spese del giudizio, ma invece in quello vero di attribuire la giurisdizione alla IV<sup>a</sup> Sezione per pronunciare cotesta condanna.

Attesochè, ritenuto, come deve ritenersi, che l'art. 50 non ha per il suo fine se non quello di attribuire la giurisdizione, è poi certo in virtù dei principi generali del diritto che ogni giurisdizione contenziosa deve essere eccitata con domanda della parte interessata.

Attesochè le domande in giudizio altre siano principali ed altre accessorie. Appena merita il notare che se le prime possono stare senza le seconde, queste non lo possono senza di quelle, perciò le domande accessorie devono essere proposte nel giudizio principale.

Attesochè la domanda per condanna dell'avversario alle spese giudiziali è evidentemente domanda accessoria, poichè la mancanza di una pronunzia intorno a queste non produce veruna nullità della decisione nel merito della controversia; è vero però che, sebbene codesta domanda sia accessoria, essa però forma parte integrale del giudizio nel quale viene proposta; e perciò, se il magistrato non vi ha pronunziato, la giurisdizione di lui continua, perchè una volta eccitata regolarmente la giurisdizione medesima anche per le domande accessorie, questa persevera finchè il giudizio non sia rimasto esaurito in ogni sua parte. Di qui il diritto universalmente riconosciuto nella parte interessata di ricorrere allo stesso magistrato che avesse omesso di pronunziare sulla domanda delle spese richieste, perchè si provveda con nuova sentenza. Ma se la parte interessata non ha chiesto codesta condanna nel giudizio principale, e la giurisdizione è rimasta per ogni domanda complessivamente esaurita, non è possibile sostenere sul serio che perseveri per una domanda accessoria una giurisdizione che non venne a suo tempo eccitata, e che non potrebbe essere mai eccitata, appunto perchè accessoria, fuori di un giudizio principale.

Attesochè non valga osservare, come fa il ricorrente, che nella soccombenza è insita l'obbligazione del rifacimento delle spese a favore del vincitore, imperocchè la emissione della condanna del soccombente alle spese del giudizio ne toglie al vincitore l'azione a ripeterle come danno risentito avanti il giudice competente in congrua sede, nè libera il soccombente da ogni obbligazione relativa. La questione attuale è tutta ed esclusivamente di rito, e consiste nel vedere se non domandata prima della

pronunzia sul merito del giudizio principale, può una condanna alle spese essere domandata e pronunciata dopo esaurito completamente il giudizio principale medesimo.

E poichè per la considerazione fatta superiormente la Sezione ha ritenuto la negativa, così l'odierno ricorso deve essere respinto come inammissibile.

Per questi motivi, ecc.